



COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DI TRENTO / *PROVINZIA DE TRENT*

strada di Pré de geja, 2 – 38036 San Giovanni di Fassa / *Sèn Jan*

UNITÀ ORGANIZZATIVA PER L'IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI	
PROGRAMMA / <i>PROGRAM</i> :	400
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / <i>PIAN DI CONC FINANZIÈL</i>	1.03.02.11.04
CAPITOLO / <i>CAPITOL</i> :	5302/S
RESPONSABILE / <i>RESPONSÀBOL</i> :	dott./ <i>dr</i> Stojan Deville

DETERMINAZIONE N.

119

- ANNO 2022 assunta in data **27.04.2022**

OGGETTO: Integrazione dell'impegno di spesa a favore dello studio APTECH S.r.l.s. dell'ing. Davide Benini di Villafranca di Verona per l'esecuzione di analisi merceologiche sul rifiuto urbano residuo per l'anno 2022. CIG Z7035144DB.

SE TRATA: *Entegrazione de l'empegn de spesa a favor del Studio APTECH S.r.l.s. de l'enj. Davide Benini de Villafranca de Verona per meter en esser analyses merceologiques sul refudam che resta per l'an 2022. CIG Z7035144DB.*

DETERMINAZIONE N. 119 / 2022 del 27.04.2022

OGGETTO: Integrazione dell'impegno di spesa a favore dello studio APTECH S.r.l.s. dell'ing. Davide Benini di Villafranca di Verona per l'esecuzione di analisi merceologiche sul rifiuto urbano residuo per l'anno 2022. CIG Z7035144DB.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE:

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla "riforma istituzionale" in Trentino, che, all'art. 19, ha previsto il Comun general de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponenziale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. ed ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l'art. 8 della L.P.n. 3/2006 e s.m. a decorrere dall'1 gennaio 2011;
- vista la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- vista la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirolo, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di contabilità del Comun general de Fascia, approvato con la deliberazione del Consei General n. 3-2020 del 23.04.2020;
- la deliberazione n. 7-2022 del 29 marzo 2022, con cui il Consei General ha approvato il bilancio di previsione del C.G.F. per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024;
- il P.E.G. per il 2022, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con la deliberazione n. 26/2022 del 31 marzo 2022;
- Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30.12.2021, con il quale è stato differito al 31.03.2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli Enti Locali, termine valido anche per i Comuni e le Comunità del Trentino come previsto dal Protocollo d'intesa di finanza locale per l'anno 2022 sottoscritto a Trento in data 16.11.2021
- la deliberazione n. 48 del 21.6.2012 successivamente modificata ed integrata con la deliberazione n. 19 del 5.3.2013 con cui il Consei di Ombolc ha aggiornato e ridefinito gli atti e le funzioni gestionali attribuiti alla competenza dei Responsabili delle varie Unità Organizzative del C.G.F. e accertato che, in base a tali atti, l'adozione di questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate dal Consei di Ombolc al sottoscritto, Responsabile dell'U.O del Comun general de Fascia;

richiamato il Decreto n. 9/2020 del 12.03.2020 della Procuradora avente ad oggetto "Emergenza Coronavirus – provvedimenti conseguenti" in cui si dispone la progressiva attivazione di forme di lavoro agile e la Circolare n. 4 del 20.03.2020 avente ad oggetto "DL 17/2020. Introduzione di forme straordinarie di lavoro agile" nonché la necessità di dematerializzare progressivamente i documenti della Pubblica Amministrazione favorendo la creazione di documenti digitali come previsto, tra l'altro, dal Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

premessi che:

- il Comune General de Fascia (C.G.F.) gestisce in maniera unitaria ed omogenea, per conto e per delega dei Comuni che ne fanno parte, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti sul suo territorio, con l'obiettivo di giungere ad una gestione integrata dell'intero ciclo dei rifiuti;
- con deliberazione del Consiglio General n. 19 del 29.07.2015 è stata approvata la convenzione per regolare, nel decennio dall'1.1.2015 al 31.12.2024, i rapporti fra il C.G.F. ed i 7 Comuni che ne fanno parte a seguito dell'affidamento allo stesso C.G.F. delle funzioni amministrative e di governo relative alla gestione del "ciclo dei rifiuti" in Val di Fassa;
- con deliberazione n. 2175 del 09.12.2014 la Giunta Provinciale di Trento ha approvato il 4° aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti e di conseguenza, in base a quanto previsto dall'art. 4 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5 e s.m. e dall'art. 65 del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (T.U.L.L.P.P.), il C.G.F. ha modificato, per la quarta volta, con deliberazione del Consiglio General n. 4-2016 del 28.01.2016, il proprio "Piano di Gestione dei rifiuti solidi urbani in Val di Fassa";
- nello specifico la seconda revisione del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1975 del 09.08.2002, individua gli enti gestori delle raccolte dei rifiuti come soggetti obbligati a compiere delle analisi merceologiche sul rifiuto raccolto, in relazione ai rispettivi bacini territoriali d'utenza e che queste devono essere svolte a cadenza trimestrale in modo da avere ragionevoli certezze sull'effettiva rappresentatività del campione analizzato;
- in attuazione del succitato Piano, con Deliberazione n. 3095 del 06.12.2002 la Giunta provinciale ha predisposto delle linee guida strategiche orientate a promuovere l'accelerazione delle azioni di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per garantire il progressivo raggiungimento di specifici obiettivi percentuali di raccolte differenziate entro le scadenze stabilite e con Deliberazione n. 311 del 14.02.2003 la stessa Giunta provinciale ha approvato dei criteri per l'analisi della composizione merceologica dei rifiuti urbani;
- con comunicazione prot.n. 930409 del 23/12/2021 l'Agenzia per la Depurazione (A.DEP) - Servizio Gestione degli impianti della P.A.T. ha emanato un nuovo protocollo per l'effettuazione delle analisi merceologiche sui rifiuti finalizzato ad ottenere dei risultati analitici comparabili ed omogenei; le analisi merceologiche dovranno essere svolte, come da previsione normativa, secondo le procedure riportate nelle norme tecniche di riferimento quali UNI 10802, UNI 9903-3, e UNI 9246;
- gli esami merceologici, oltre ad essere un obbligo di legge, risultano essere di fondamentale importanza anche al fine di monitorare la situazione d'ambito e programmare gli interventi necessari al miglioramento del sistema di raccolta;

visto che lo studio APTECH S.r.l.s. dell'ing. Davide Benini di Villafranca di Verona, con comunicazione prot. n. 0673/16.4.3 del 04.02.2022, si era reso disponibile ad eseguire alle condizioni di € 550 + IVA 22% + oneri contributivi Inarcassa (4%) per un importo complessivo lordo di € 697,84 per analisi e con determinazione nr. 46/2022 del 27.02.2022 era stato incaricato all'esecuzione delle 4 analisi obbligatorie;

ritenuto necessario, ai fini dell'accettazione del rifiuto residuo presso gli impianti di destinazione finale (discarica o termovalorizzatore), di programmare per il 2022 ulteriori due analisi merceologiche sul rifiuto urbano residuo con l'analisi dell'indice respirometrico IRDP secondo le norme contenute nell'UNI 11184:2016, così come prescritto dall'allegato 8, del D.Lgs. n. 121/2020, che disciplina appunto i conferimenti e la composizione del rifiuto da conferire in discarica;

visto che lo studio APTECH S.r.l.s. dell'ing. Davide Benini si è reso disponibile ad integrare le analisi al costo di € 330 + IVA 22% + oneri contributivi Inarcassa (4%) per un importo complessivo lordo di € 418,70 ad analisi con una previsione di spesa di ulteriori € 837,41 lordi e ritenuto necessario confermare allo studio APTECH S.r.l.s., il preventivo inviato incaricandolo dell'integrazione della prestazione;

ravvisata la necessità di impegnare ora ulteriori € 850,00, sul capitolo 5302/S - piano dei conti finanziario 1.03.02.11.04 del bilancio per l'esercizio 2002, andando così ad integrare l'impegno nr.96/2022 precedentemente assunto per € 2.800,00, per complessivi € 3.650,00;

ricordato che:

- l'art. 21, comma 4, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. consente di affidare mediante trattativa privata diretta con il soggetto o con la ditta ritenuta idonei le forniture, i servizi, le prestazioni e simili quando l'importo del contratto sono, come in questo caso, singolarmente inferiori al limite massimo di € 48.500,00, al netto dell'I.V.A.;
- l'art. 1, comma 130, della l. 145/2018 che modifica l'art. 1, comma 450, l. 296/2006 prevede che per gli acquisti di importo inferiore ad € 5.000 non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento;

precisato che:

- in base alla lett. e) del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia") non è necessario acquisire alcuna certificazione o attestazione ai fini "antimafia" a carico della Ditta incaricata poiché l'importo complessivo previsto per le prestazioni dedotte è inferiore al limite di € 150.000,00 ivi stabilito;
- sarà acquisita al prot. n. 591 del 01.02.2022 l'insussistenza di annotazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in merito a quanto previsto dall'art. 80, comma 5 del D.Lgs 50/2016;
- è stato verificato il D.U.R.C. numero protocollo INPS_30521829 che attesta la regolarità della posizione ai fini contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi della Ditta contraente;
- per la prestazione in oggetto è stato richiesto il C.I.G. Z7035144DB;

D E T E R M I N A :

1. per le motivazioni generali espresse in premessa di incaricare lo studio APTECH S.r.l.s. dell'ing. Davide Benini di Villafranca di Verona di eseguire due analisi merceologiche sul rifiuto urbano residuo per l'anno 2022, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 121/2020 e secondo la metodologia IRDS relativa l'UNI 11184:2016, per una spesa di € 850,00, oneri ed I.V.A. 22% e contributo Inarcassa 4% compresi;
2. di aumentare di € 850,00 (dunque ora per un totale di € 3.650,00 lordi) l'impegno di spesa nr. 96/2022 assunto con determinazione n. 46/2022 del 27.02.2022 sul capitolo 5302/S - piano dei conti finanziario 1.03.02.11.04 imputando la spesa, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica, all'esercizio 2022 del Comun General de Fascia;
3. di aumentare di € 850,00 lordi l'accertamento n. 26/2022 precedentemente assunto sul capitolo 2.520/E - piano dei conti finanziario 2.01.01.02.03 del bilancio 2022, derivante dalle quote a carico degli stessi Comuni, per delega dei quali il servizio in questione viene gestito in convenzione;
4. di precisare che la liquidazione ed il pagamento allo studio APTECH S.r.l.s., avverrà dietro emissione di regolari fatture da vistare e liquidare a cura dell'Ufficio Centrale di Igiene Urbana e Ambientale (U.C.I.U.A.);
5. di ripartire la spesa a consuntivo secondo i criteri di conteggio e di riparto contenuti nella Convenzione per la gestione unitaria e coordinata del "*ciclo dei rifiuti*" in Val di Fassa citata in premessa;
6. di aggiornare, il D.U.R.C., che attesti la regolarità della posizione ai fini contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi dello studio APTECH S.r.l.s.;
7. di trasmettere questa Determinazione alla Responsabile del Servizio Finanziario affinché esprima su di essa il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia secondo il vigente Regolamento di contabilità e registri l'impegno di spesa e l'accertamento di entrata disposti nei precedenti punti;
8. di inviare per opportuna conoscenza questa Determinazione ai Comuni interessati.

Si rende noto che contro questa deliberazione, che non è soggetta a controlli:

- ai sensi dell'art. 79, u.c., del T.U.LL.RR.O.C. approvato col D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L, ogni cittadino può presentare - entro il periodo della sua pubblicazione all'albo - opposizione scritta e motivata a questo stesso Consei de Procura, da depositare nell'Ufficio di Segreteria che ne rilascerà ricevuta;
- coloro che vi hanno interesse e ne sono legittimati possono presentare ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro notificata o da quando ne abbiano avuto effettiva conoscenza;
- in alternativa al ricorso al T.R.G.A., coloro che vi hanno interesse possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica solo per motivi di legittimità nel termine di 120 giorni da quando la deliberazione diventa esecutiva o viene loro comunicata o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ai 27.04.2022

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO CENTRALE DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE
- dott. Stojan Deville -
Firmato digitalmente /Sotscrit a na vida digitèla